



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n.115-1/2022, avente ad oggetto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex
artt. 67 ss. CCII, depositata nell'interesse di _____ a rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio
REGANO e dall'Avv. Michele Settanni.

Ricorrente

nei confronti di

PRINCIPIO SPV S.R.L., e per essa la procuratrice speciale AXIS S.P.A., con il patrocinio dell'avv.
Federica Apollonio e dell'avv. Pier Luigi Boscia

Resistente

e

MASSA DEI CREDITORI

Resistente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 25.11.2022 _____ – premesso: di rivestire la qualifica di “consumatrice” e di
non essere soggetta ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942; di non aver fatto

pagina 1 di 8



ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non sussistendo al riguardo cause di inammissibilità; unitamente al coniuge aveva sottoscritto, negli anni 2007 – 2008, contratti di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, al sol fine di costruire ed effettuare lavori di ristrutturazione, su un terreno pervenuto tramite donazione, della casa coniugale, ove far risiedere il nucleo familiare; a seguito di conflittuale separazione dal coniuge si era ritrovata senza reddito e nell'impossibilità di versare puntualmente i ratei dei contratti di mutuo, in passato sempre onorati, sicché gli immobili gravati da ipoteca erano stati sottoposti a pignoramento; verteva in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e le proprie entrate, in quanto il coniuge, obbligatosi a versarle la somma mensile di € 650,00, a titolo di mantenimento, era deceduto in data 15.7.2020 e, pertanto, dall'01.08.2020, percepiva pensione di reversibilità pari ad € 1.753,08 lordi (€ 1.400,00 netti); sosteneva spese mensili correnti per sé e la figlia convivente, pari a circa € 850,00; gli immobili dei quali era proprietaria avevano gli identificativi ed il valore di seguito riportato

Immobile di proprietà	Valore
immobile ubicato in Alberobello, Via A/2, avente rendita pari a € 477,72; gravato da ipoteche del 03.05.2007 iscritta a Bari ai nn. e del 23.04.2008, ai nn. per mutuo fondiario	€ 132.600,00 (centotrentantaduemilaseicento/00)
immobile ubicato in Via Gramsci, 36 – fg. 24, p.lla 1325, sub 2, in fase di costruzione.	€ 84.000,00 (ottantaquattromila/00)
Totale beni intestati	€ 216.600,00 (duecentosedicimilaseicento/00)

la situazione debitoria complessiva ammontava ad € 136.175,44 (comprensiva di compenso OCCS e compenso difesa ricorrente); - formulava proposta di ristrutturazione dei debiti, contemplante la messa a disposizione della complessiva somma di € 123.258,22, di cui € 64.200,00 quale valutazione prospettica di ricavo della vendita dell'unità immobiliare sita in Alberobello, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Alberobello al foglio particella sub stimata in sede esecutiva € 84.000,00, ed € 59.058,22, mediante n. 107 rate mensili consecutive di € 550,00 ciascuna e la 108^ rata a saldo per € 208,22.

In particolare il piano prevedeva il pagamento integrale dei crediti in prededuzione; il pagamento integrale del creditore ipotecario, mettendo a disposizione di quest'ultimo: a. il ricavato della vendita dell'immobile sito in giusta valutazione a firma dell'Esperto Stimatore Ing. Simone Vacca, per € 84.000,00, ma con valutazione prospettica di ricavo pari a € 64,200,00; b. € 38.046,59, a saldo, mediante versamento di circa n. 70 rate da € 550,00 ciascuna; il pagamento dei crediti privilegiati nella misura del 100%; il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 10%.

La proposta veniva inoltre formulata alle seguenti condizioni. A - La procedura esecutiva imm.re n. 19 R.G.E. Trib. di Bari, dovrà necessariamente andare estinta; l'immobile (lotto 1), dunque, resterà nella piena proprietà e disponibilità della debitrice proponente. B - All'esito del buon fine del ricavato della vendita, la cancellazione delle relative trascrizioni resterà in capo alla parte acquirente. C. - All'esito del buon fine dell'esecuzione del piano, resterà in capo all'odierna istante il pagamento degli eventuali ulteriori compensi maturati dal Custode nella proc. esec. imm.re n. 2019, nella misura in cui saranno liquidati dal G.E.

Seguiva in data 16.1.2023 il decreto di apertura, ex art.70, comma I, CCII, con pronuncia, su istanza della debitrice, del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della medesima, nonché delle ulteriori misure protettive di cui al comma 4 dell'art.70 CCII.



In data 25.2.2023 l'OCC depositava relazione conclusiva, ove dava atto di aver provveduto a pubblicare la proposta sul sito del Tribunale di Bari, cui avevano fatto seguito, in data 15.2.2023, osservazioni del creditore PRINCIPIO SPV, - cessionaria del credito della BHW - e, per essa, della AXIS S.p.A., contenenti rilievi critici, cui l'OCC forniva riscontro nella detta relazione.

La proposta della ricorrente prevede, a fronte dell'esposizione debitoria complessiva di € 136.175,44 , comprensiva di compenso OCCS e compenso difesa della ricorrente, nonché delle presumibili spese della procedura esecutiva, il pagamento dell'importo complessivo di € 123.258,22, con le seguenti modalità di attribuzione e tempi di soddisfazione: il pagamento integrale dei crediti in prededuzione; il pagamento integrale del creditore ipotecario, mettendo a disposizione di quest'ultimo: a. il ricavato della vendita dell'immobile sito in Alberobello, - fg. , p.lla , sub giusta valutazione a firma dell'Esperto Stimatore Ing. Simone Vacca, per € 84.000,00, ma con valutazione prospettica di ricavo pari a € 64,200,00; b. € 38.046,59, a saldo, mediante versamento di circa n. 70 rate da € 550,00 ciascuna; il pagamento dei crediti privilegiati nella misura del 100%; il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 10%.

Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che la ricorrente non esercita attività imprenditoriale e dunque non è assoggettabile alle procedure concorsuali, né risulta che abbiano fatto ricorso ad alcun procedimento di cui alla L.3/2012 negli ultimi 5 anni.

Tenuto conto dell'esposizione debitoria complessiva della ricorrente, come innanzi indicata, delle spese correnti mensili di circa € 850,00, congruamente valutate nei detti limiti anche dall'OCC, della modesta liquidità e della percezione della sola pensione di reversibilità di € 1400,00, sussiste il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con rilevante difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni.

Quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità, va osservato in diritto che, ai sensi del primo comma dell'art. 69 CCII, il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, prevista



dagli artt.67 e ss, se sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda od abbia già beneficiato dell'esdebitazione per ben due volte, ovvero abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In sede di omologazione, pertanto, il giudice è tenuto a valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, con la precisazione, in ordine alla prima, che, in assenza di precedenti esdebitazioni nei termini innanzi indicati, costituisce ostacolo all'ammissione la ricorrenza di macroscopiche imprudenze e grossolane trascuratezze.

Quanto alle cause delle esposizioni ed alla condotta della ricorrente, la situazione di sovraindebitamento non appare determinata da colpa grave, mala fede o frode, risultando gli oneri dei mutui ipotecari, sottoscritti per le esigenze della famiglia, sostenibili in ragione del reddito percepito dal coniuge, circostanza confermata dal puntuale versamento dei ratei per diversi anni.

Il sovraindebitamento deve quindi ricondursi alla successiva separazione, in ragione della quale la ricorrente, priva di reddito, non ha osservato il piano di ammortamento, conseguendo solo in tempi recenti la pensione di reversibilità, sufficiente per le strette spese correnti e per la parziale estinzione dei debiti.

Quanto alle osservazioni del 15.2.2023, va rilevato che, ai sensi del comma 9 dell'art.70 del CCII, quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Nel caso di specie il creditore ha espresso dubbi in ordine alla convenienza del piano, evidenziando come lo stesso supponga la vendita dell'immobile identificato al sub. 2, con ricavo stimato di € 64.200,00, senza indicazione di eventuali offerte vincolanti o risorse integrative in caso di aggiudicazione a prezzo inferiore, nonché senza specificazione delle modalità della vendita, del prezzo minimo di collocazione sul mercato e del limite temporale di vendita, peraltro con durata di nove anni.



Nella relazione conclusiva l'OCC ha tuttavia esposto che la proposta assicura il pagamento integrale del credito ipotecario e che, in caso di prosecuzione dell'azione esecutiva, il ricavo della vendita si ridurrebbe, sia in ragione del costante abbattimento del prezzo a base delle aste e sia dell'incremento dei costi, mentre la vendita a cura della proponente prevederebbe la collocazione sul mercato a prezzo non inferiore a quello stimato di € 84.000,00.

Va rilevato sul punto che il credito privilegiato della PRINCIPIO, indicato € 102.246,59, è garantito da ipoteca gravante su entrambi gli immobili indicati in premessa, il cui valore di stima è pari complessivamente ad € 216.000,00.

In caso di prosecuzione dell'azione esecutiva, il valore della base d'asta, si ridurrebbe, in caso di esito negativo dei primi 3 tentativi – evenienza ricorrente nelle procedure espropriative - sino a circa € 91.000,00, con possibilità di aggiudicazione ad offerta minima di circa € 68.000,00.

Tale iter richiederebbe peraltro circa 18 mesi e comporterebbe ulteriore incremento delle spese della procedura.

A fronte di tale non remoto sviluppo della liquidazione coattiva, il piano offre soddisfazione non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto della proposta di vendita diretta del secondo immobile al prezzo di vendita prospettico di circa € 64.000,00, essendo peraltro ipotizzabile che la trattativa privata, svincolata dal meccanismo dei gradual ribassi delle aste giudiziarie, assicuri la collocazione sul mercato a prezzo più conveniente.

D'altra parte l'arco temporale del piano, in astratto non ostativo all'omologazione, assicura versamenti ulteriori che ben compensano il sacrificio dell'attesa, trattandosi di somme non ricavabili dalla liquidazione del bene.

Il piano, in ogni caso soggetto alle previsioni dell'art.72 CCII, ove diligentemente adempiuto, con il puntuale pagamento dei ratei e l'attiva ricerca di acquirenti sul mercato, bilanciando l'interesse della debitrice alla conservazione della proprietà dell'abitazione familiare ed il diritto del creditore ad una



soddisfazione non deteriore rispetto a quella conseguibile nell'alternativa liquidatoria, può dunque essere omologato.

Alla verifica dell'integrale esecuzione del piano seguirà la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva n. 14/19 R.G.E. Trib. di Bari, della quale va dichiarata, allo stato, la improseguibilità.

P.Q.M.

letto l'art.67 CCII,

omologa

il piano di ristrutturazione dei debiti, proposto con ricorso del 25.11.2022 e successive modifiche, da

dichiara

improseguibile la procedura esecutiva n. 14/19 R.G.E. Trib. di Bari;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, **con esclusione dei dati sensibili**, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme



previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Bari, 5.3.2023

Il Giudice

Raffaella Simone

